

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 255/CGF  
(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 221/CGF – RIUNIONE DEL 12 GIUGNO 2008

### Collegio composto dai Signori

Coraggio Dott. Giancarlo - Presidente; Sandulli Prof. Piero, Sanino Prof. Mario, Serio Prof. Mario, Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto, Greco Avv. Maurizio, Zoppellari Avv. Mario, Massera Prof. Alberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**1) RECLAMO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO (LEGALE RAPPRESENTANTE E ATTUALE SOCIO DI RIFERIMENTO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBAL CLUB S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER ANNI 5 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 54/CDN DEL 15.5.2008)**

**2) RECLAMO DEL SIG. MASSIMO D’ALMA (GIÀ AMMINISTRATORE UNICO CALCIO COMO SPA) AVVERSO LA SANZIONI DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER ANNI 2 SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 54/CDN DEL 15.5.2008)**

### **Svolgimento del procedimento**

Al termine delle indagini diffusamente espletate, il cui esito veniva racchiuso nella relazione del 20.12.2005, il Procuratore Federale deferiva, il 24 novembre dell’anno successivo, alla competente Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, Enrico Preziosi, legale rappresentante e socio di riferimento della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio e Massimo D’Alma, rispettivamente già Presidente del Consiglio d’Amministrazione ed Amministratore Unico del Calcio Como S.p.A., per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento ad una serie di condotte distrattive, illustrate dalle

lettere da a) a e) del punto ii) dell'atto di incolpazione che venivano ascritte al Preziosi, sinteticamente descrivibili quali sottrazioni delle risorse patrimoniali corrispondenti al valore dei propri tesserati a favore del Genoa Cricket and Football Club S.p.A. società in cui, nel periodo di tempo rilevante, egli rivestiva le cariche prima ricordate. La società Genoa veniva tratta a giudizio per rispondere ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, delle medesime violazioni ascritte al Preziosi.

In particolare, egli avrebbe ceduto al Genoa la quota di partecipazione pari al 50% del calciatore Bjelanovic al minor prezzo di €150.000,00, rispetto al valore effettivo di €1.000.000,00; il Preziosi, inoltre, avrebbe sopravvalutato l'entità della partecipazione dei calciatori Felice Piccolo ed Alex Pederzoli, a favore della società Genoa ed in danno del Como, nella misura di € 1.580.000,00; analoga operazione distrattiva in danno del Como il Preziosi avrebbe compiuto, in concorso con il Dall'Oglio, relativamente al calciatore Alessandro Colasante, con un danno di € 750.000,00, e, per una cifra corrispondente, relativamente al calciatore Daniele Gregori; al Preziosi, veniva, infine, contestata, in concorso con il D'Alma, la distrazione ai danni del Como ed in favore del Genoa della somma di €500.000,00 corrispondente all'effettivo valore di mercato alla data di cessione a titolo gratuito dall'una società all'altra del calciatore Carlo Gervasoni, poi ceduto dalla seconda alla Hellas Verona F.C. S.p.A. per il corrispettivo pari, appunto, alla cifra appena indicata.

In esito al dibattimento di primo grado la Commissione Disciplinare dichiarava la responsabilità di tutti gli incolpati infliggendo, con deliberazione pubblicata con Com. Uff. della Lega Nazionale Professionisti n.379 dell'11.6.2007, a Preziosi l'inibizione per 5 anni con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria F.I.G.C., al D'Alma l'inibizione per un periodo di 3 anni, a Dall'Oglio l'inibizione per un periodo di sei mesi ed alla società Genoa la sanzione dell'ammenda di €150.000,00.

Nei confronti della deliberazione appena riassunta veniva proposto ricorso in ultima istanza da parte del Preziosi, del Dall'Oglio e della società Genoa.

Con pronuncia pubblicata nel Com. Uff. n.3/CGF del 20.7.2007 le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando la decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado per un nuovo esame del merito "nel corretto rispetto del contraddittorio".

In particolare, le Sezioni Unite osservavano che la fattispecie contestata (e cioè l'elusione e l'aggiramento delle regole in tema di controllo e partecipazione azionaria delle squadre di calcio) avrebbe dovuto essere sussunta nel paradigma tipico dell'art. 16 bis delle N.O.I.F. e non in quello generale e sussidiario di cui all'art. 1 C.G.S., "che al contrario e per definizione, si applica esclusivamente alle condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dagli appartenenti all'ordinamento federale, qualora le stesse risultino prive di apposito e specifico regime sanzionatorio". Tale circostanza avrebbe dovuto portare alla specifica contestazione della violazione dell'art. 16 bis N.O.I.F. allo scopo di assicurare l'effettività del contraddittorio.

In sede di rinvio davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale il rappresentante della Procura Federale contestava al Preziosi ed al Genoa in via suppletiva la violazione dell'art. 16 bis N.O.I.F. perché, quale legale rappresentante e socio di riferimento della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. ed amministratore di fatto della società Calcio Como S.p.A. dal settembre 2003 al 22 dicembre 2004, data di fallimento di quest'ultima società, aveva controllato e gestito contemporaneamente entrambe le società iscritte allo stesso Campionato Professionistico; la medesima contestazione suppletiva veniva estesa alla società Genoa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2 C.G.S..

La Commissione, ritenuta l'ammissibilità della contestazione suppletiva e tenuto conto del diritto degli incolpati ai termini a difesa, rinviava l'udienza di discussione dal 20 marzo al 23 aprile 2008, così assorbendo l'originaria istanza di rinvio del Preziosi, concedendo altresì alle parti la facoltà di depositare difese scritte.

In esito all'udienza dibattimentale, svoltasi alla presenza di tutte le parti originariamente deferite, la Commissione, con decisione pubblicata nel Com. Uff. 54/CDN del 15.5.2008, dichiarava la responsabilità di tutti gli incolpati, infliggendo a Preziosi l'inibizione per cinque anni,

a D'Alma l'inibizione per due anni, a Dall'Oglio l'inibizione per sei mesi e alla società Genoa l'ammenda di €50.000,00.

La Commissione qualificava, in primo luogo, come legittima e non rimovibile la partecipazione del D'Alma al dibattimento, al quale egli aveva peraltro manifestato interesse, in virtù della pronuncia di annullamento con rinvio di queste Sezioni Unite. I primi giudici rilevavano, inoltre, la ammissibilità della contestazione suppletiva alla stregua della riapertura dell'istruzione dibattimentale a seguito del rinvio, della concessione di adeguati termini a difesa e della identità degli elementi di fatto e documentali tra contestazione originaria e contestazione suppletiva.

La Commissione escludeva, altresì, sia l'inadeguatezza documentale che l'inutilizzabilità di atti provenienti dal processo penale in considerazione, da un canto, del carattere esauriente delle acquisizioni documentali e della insussistenza di concreti e probanti elementi capaci di screditare specifici atti istruttori penali, escludendo, al contempo, la ricorrenza di cause di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale.

Quanto al merito, la Commissione poneva a fondamento della propria decisione l'accertato possesso, da parte di ciascuna delle persone fisiche deferite, delle cariche dalle quali traevano origine le contestazioni mosse al loro carico. Ulteriormente, la decisione di primo grado dichiarava provato, alla luce di specifiche deposizioni rese in sede penale, che il Preziosi fosse il soggetto che aveva di fatto deciso e realizzato le cessioni dei calciatori indicate nel capo di incolpazione. Analogamente, i primi giudici affermavano che anche il Dall'Oglio e il D'Alma, in ragione delle cariche rispettivamente ricoperte, non potevano ignorare le circostanze di fatto loro contestate. La decisione impugnata spiegava che il metro di valutazione del valore dei calciatori era stato esattamente dedotto attraverso il riferimento a parametri obiettivi (quali l'età, il ruolo, il compenso, l'esperienza, lo stato di salute dei calciatori), così sottraendosi a qualsiasi rilievo di arbitrarietà.

Con riferimento alle singole incolpazioni la Commissione osservava quanto segue. Relativamente alla cessione dal Como al Genoa per € 150.000,00 della compartecipazione nella misura del 50% del cartellino del calciatore Bjelanovic la decisione metteva in rilievo, da un canto, la affidabilità della maggior valutazione effettuata dal consulente del P.M. in sede penale e, d'altro canto, la conferma della relativa congruità da parte del teste Imborgia; veniva, inoltre, ritenuta provata sia la partecipazione del Preziosi alla stipulazione della cessione, sia la sua perfetta consapevolezza del disvalore dell'operazione, desunta dal concorso di cariche in entrambe le società da parte dell'incolpato, cui non poteva ragionevolmente sfuggire l'oggettivo vantaggio che il Genoa avrebbe conseguito dalla valutazione in esame e, d'altro canto, la possibilità di occultare i pesanti risultati negativi di bilancio della società Como. Non dissimili erano le considerazioni svolte dalla Commissione con riferimento alla seconda incolpazione, rispetto alla quale si osservava che la partecipazione del Como rispetto al cartellino dei calciatori Piccolo e Pederzoli era stata risolta, con la cessione a favore della Juventus per l'esiguo importo di € 10.000,00 per ciascun calciatore del diritto alle loro prestazioni sportive. A tal riguardo, i primi giudici si sono avvalsi nella formazione del proprio convincimento delle dichiarazioni del Dall'Oglio, che poneva in rilievo come la risoluzione della comproprietà attraverso il versamento della cifra prima indicata contraddicesse un precedente accordo tra le società che determinava il valore della partecipazione in € 1.600.000,00 complessivi. La deposizione chiariva che Preziosi si sarebbe reso inadempiente all'obbligo di versare la somma così spettante al Como trattenendola a favore del Genoa.

Circa la violazione di cui alla lettera c) del punto ii) dell'atto di incolpazione, concernente la cessione dal Genoa al Como del calciatore Alessandro Colasante per il corrispettivo di €750.000,00 nonostante il suo valore di mercato fosse pari a zero, la Commissione osservava che in sede di indagini penali lo stesso calciatore aveva dichiarato che la trattativa per il suo trasferimento era condotta direttamente dal Preziosi, che non mancò di sottolineare di essere ancora il proprietario del Como, aggiungendo che effettivamente doveva ritenersi pari a zero il suo valore di mercato tenuto conto della sua non più giovane età. La testimonianza del commercialista della società Lo.Da. (intestatario delle quote del Como) dottor Sironi, chiariva che l'operazione era rivolta alla

diminuzione del debito del Genoa verso la Lega Calcio come gli era stato riferito dal Dall'Oglio; lo stesso Preziosi, del resto, aveva dichiarato al P.M. che il prezzo di acquisto "era stato gonfiato".

Quanto alla contestazione relativa alla cessione a titolo gratuito del calciatore Daniele Gregori in data 4.8.2003 dal Como al Genoa ed alla successiva retrovendita nel gennaio successivo per il corrispettivo di € 750.000,00, la Commissione rilevava che la colpevolezza dei co-deferiti Preziosi e Dall'Oglio trovava in primo luogo conforto nella deposizione giudiziale dello stesso calciatore, dalla quale si ricavava che Preziosi gli aveva chiesto di prestare il proprio consenso al ritrasferimento al Como in considerazione del fatto che il Genoa aveva tesserato troppi calciatori ed alla luce della rassicurazione circa il fatto che il Como Calcio non sarebbe mai fallito fornitagli dallo stesso incolpato.

In senso corrispondente la Commissione valutava ancora una volta le dichiarazioni del teste Sironi dalle quali emergeva la volontà favoritistica del Genoa sottostante all'operazione risoltasi con un incremento patrimoniale di €750.000,00 a beneficio di quella società.

Ed infine, la Commissione perveniva alla dichiarazione di responsabilità, in concorso tra loro, del Preziosi e del D'Alma relativamente alla cessione gratuita in data 16.8.2004 dal Como al Genoa del calciatore Carlo Gervasoni. Al riguardo, i primi giudici osservavano che il valore di mercato del calciatore non poteva essere inferiore ai € 500.000,00, corrispettivo che appena 13 giorni dopo la precedente cessione il Genoa aveva conseguito dalla società cessionaria Hellas Verona.

Veniva ancora posto in rilievo che la apicale posizione societaria del D'Alma precludeva la possibilità che egli non fosse a conoscenza dell'intento fraudolento dell'operazione, che oggettivamente assecondava la accertata, in relazione alle precedenti incolpazioni, volontà favoritistica del Genoa attuata dal Preziosi.

Ed infine, veniva stabilita la responsabilità del Genoa limitatamente al trasferimento del calciatore Gervasoni, unica violazione rispetto alla quale i primi giudici ritenevano che la prescrizione non fosse maturata.

Per ciò che concerne, finalmente, la contestazione suppletiva mossa al Preziosi, nella decisione impugnata si poneva in rilievo che la stessa, legittimamente e ritualmente avanzata, fosse anche fondata in ragione delle prove, precedentemente illustrate, del contemporaneo controllo da parte dell'incolpato delle società Genoa e Como che nella Stagione Sportiva 2003/2004 avevano militato nel Campionato di Serie B.

Contro tale decisione proponevano distinti appelli a questa Corte solo il D'Alma ed il Preziosi.

Il primo appellante chiedeva, sulla base di un duplice, articolato motivo di impugnazione la riforma della decisione di primo grado con pronuncia assolutoria e, in subordine, congrua riduzione della pena.

In particolare, il D'Alma eccepiva che l'insussistenza di prove circa la riconducibilità a lui delle condotte del Preziosi e, in ogni caso, il difetto della prova della consapevolezza del relativo carattere illecito con riferimento alla cessione del calciatore Gervasoni.

In ogni caso veniva denunciata l'eccessività della pena soprattutto se commisurata a quella molto più lieve inflitta, per comportamenti analoghi, al Dall'Oglio.

L'impugnazione del Preziosi era volta ad ottenere in via principale l'annullamento senza rinvio della deliberazione impugnata e, in subordine, l'annullamento con rinvio della stessa.

I mezzi di impugnazione denunciavano:

- 1) la tardività della pubblicazione della decisione;
- 2) la inammissibilità della contestazione suppletiva, anche in considerazione del fatto che essa non provenisse dal Procuratore Federale;
- 3) l'erroneità della decisione in conseguenza del fatto che la Procura Federale avrebbe consumato il proprio potere di incolpazione in relazione alle medesime condotte poste in essere dal Preziosi con la prima contestazione *ex art. 1* che avrebbe precluso una nuova qualificazione ai sensi dell'art. 16 bis N.O.I.F;

4) violazione del principio del contraddittorio sotto il profilo che la violazione suppletiva avrebbe dovuto essere contestata anche ai concorrenti necessari Dall'Oglio e D'Alma: la mancata incolpazione avrebbe reso inconfigurabile la violazione stessa;

5) l'acquisizione di cosa giudicata della decisione originaria dei primi giudici poi annullata da questa Corte con riferimento alla posizione del D'Alma che non l'aveva impugnata, con conseguente necessità di estromissione del D'Alma stesso dal giudizio di rinvio;

6), 7), 8) l'insussistenza di tutte le violazioni contestate per mancanza di prove, per omessa o insufficiente motivazione, per incertezza nella determinazione erogata.

All'udienza dibattimentale del 12.6.2008 comparivano Procura Federale ed impugnanti i quali discutevano oralmente.

### **Motivi della decisione**

Entrambi i reclami sono infondati e vanno, pertanto, rigettati con conferma della decisione impugnata ed incameramento delle tasse versate.

Quanto all'impugnazione di D'Alma la Corte osserva quanto segue.

La responsabilità dell'incolpato è stata dai giudici di primo grado esattamente ed adeguatamente ravvisata attraverso la logica ricostruzione del contesto nel quale ebbe luogo la cessione del calciatore Gervasoni. In particolare, i primi giudici hanno dato conto della circostanza che - come inequivocabilmente accertato sia in base alle testimonianze del medesimo interessato e del commercialista Sironi che alle dichiarazioni sostanzialmente confessorie del Preziosi - l'operazione realizzasse effettivamente uno scopo distrattivo dal Como al Genoa della somma corrispondente all'effettivo valore del calciatore, cui invece il Como rinunciò grazie ad un trasferimento a titolo gratuito.

È, pertanto, inconfutabile che l'operazione - che fu poi seguita da una cessione a titolo oneroso da Genoa ad altra società - privasse il Como, che versava in una situazione prefallimentare, del giusto corrispettivo, senza che ad essa abbia opposto la minima obiezione, resistenza, azione di difesa della società di cui era Amministratore Delegato il D'Alma. Non può, quindi, condividersi la censura dell'appellante secondo cui l'affermazione della sua responsabilità sarebbe unicamente derivata da una petizione di principio ("non poteva non sapere") essendo, piuttosto, la stessa fondata su un incontrovertibile argomento logico, quello dell'immotivato depauperamento sociale nell'ambito di un generale disegno del Preziosi solo attuabile, e di fatto attuato, grazie all'interposizione del D'Alma, ed alla sua indeclinabile partecipazione negoziale all'operazione illecita. Il contributo causale dell'appellante si rivela così fondamentale ed insostituibile nell'economia del disegno antidoveroso e merita la sanzione nei suoi confronti irrogata dai primi giudici, che hanno persuasivamente posto in evidenza come la positiva condotta processuale dell'altro incolpato Dall'Oglio di per sé giustificasse la mitigazione della sanzione.

Relativamente ai motivi di reclamo del Preziosi la Corte osserva quanto segue.

È infondato il primo motivo che lamenta la violazione dell'art. 34 C.G.S. in combinato disposto con l'art. 38 del medesimo codice con riguardo alla pubblicazione della decisione di primo grado avvenuta dopo il termine perentorio di 15 giorni dalla relativa adozione.

La previsione del comma 6 dell'art. 38, secondo cui "Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori" va letta e interpretata nel contesto in cui si inserisce. E tale contesto è appunto il sistema dei termini di apertura e di sviluppo del procedimento fissati nei commi precedenti dello stesso articolo.

Conformemente alla regola di gran lunga prevalente nei processi, il termine di deposito della sentenza, che non è ricompreso nei commi in questione, si deve ritenere pertanto ordinatorio.

È altresì infondato il secondo motivo di impugnazione con il quale si denuncia una pretesa irrivalenza della contestazione suppletiva, che avrebbe compromesso il diritto alla difesa.

Al riguardo la Corte osserva che, da un canto, la contestazione suppletiva trasse legittima origine dall'annullamento con rinvio disposto a tal fine da queste Sezioni Unite della originaria decisione di primo grado e, d'altro canto, che in conformità al principio di economia degli atti

giuridici ed in sostanziale corrispondenza con i principi propri del processo penale costituenti generale parametro di riferimento, in quanto compatibili, anche in sede di giustizia sportiva, le nuove contestazioni nascenti da violazioni connesse con quelle originarie sono ammissibili, rientrano nella consolidata prassi e non trovano alcun ostacolo nelle norme procedurali che qui rilevano. Non può, peraltro, dimenticarsi che opportunamente la Commissione Disciplinare Nazionale dispose il rinvio di circa un mese dell'udienza dibattimentale all'espresso scopo di consentire la difesa degli incolpati. Né può negarsi che la persona fisica investita del potere delegato di rappresentare in udienza l'ufficio della Procura Federale sia contestualmente titolare di tutte le facoltà strumentali al sostenimento dell'accusa, tra le quali ricade quella di proporre contestazioni suppletive.

Eguale infondato è il terzo motivo di reclamo, con il quale sostanzialmente si fa valere la tesi della preclusione alla riqualificazione da parte della Procura Federale dei fatti già costituenti oggetto della originaria incolpazione.

La tesi non tiene, infatti, conto né dell'obbligatorio adeguamento della Procura stessa alla decisione di annullamento con rinvio della prima pronuncia né della circostanza che inerisce necessariamente alla nozione di contestazione suppletiva in relazione a violazioni connesse con le prime violazioni e che trovano il proprio fondamento nella medesima realtà fenomenica.

Il quarto motivo, che lamenta la mancata estensione della contestazione suppletiva al Presidente dall'Amministratore delegato del Como Calcio, muove da un erroneo presupposto di diritto. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, la fattispecie di cui all'art. 16 bis N.O.I.F. non configura una violazione di carattere concorsuale necessario, tale, cioè, da attrarre nella propria orbita più soggetti oltre l'autore della violazione tipica e cioè il detentore di più partecipazioni societarie in sodalizi militanti nel medesimo campionato. In ogni caso, un eventuale interesse al coinvolgimento di altre persone – e che peraltro non è stato dedotto o prospettato dal Preziosi – non esclude la responsabilità di quest'ultimo.

Alla medesima sorte si espone il quinto motivo di ricorso che lamenta la mancata dichiarazione da parte dei primi giudici che la loro originaria decisione, poi annullata con rinvio da queste Sezioni Unite, avrebbe acquisito autorità di cosa giudicata nei confronti del D'Alma.

Ed infatti, nessun interesse apprezzabile può individuarsi in capo al reclamante, una volta che come si metterà subito in rilievo gli argomenti posti a fondamento della sua condanna sono del tutto autonomi e non mutuati da analoga pronuncia nei confronti dell'altro incolpato.

D'altro canto, va osservato che, ancora una volta assumendo come generale parametro di riferimento il diritto comune, destinato a riempire le lacune normative riscontrabili nella giustizia sportiva, la pronuncia di annullamento della prima decisione, adottata a seguito di un'impugnazione proposta anche da alcuni soltanto degli incolpati, ne consentì l'effetto estensivo verso i non appellanti, cui di fatto riattribuì la qualità di parte nel giudizio di rinvio e la connessa facoltà, in concreto esercitata in questa sede, di appello.

Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto tutti afferenti al merito della decisione impugnata sia per ciò che attiene all'affermazione di responsabilità del Preziosi, sia in ordine alla misura della pena applicata.

Ed infatti, i giudici di 1° Grado hanno congruamente dimostrato, con riferimento a ciascuna delle incolpazioni rivolte al Preziosi, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle violazioni a lui contestate. In particolare, è stato provato, secondo quanto chiaramente traspare dalla precedente parte espositiva, che tutti i trasferimenti oggetto di contestazione hanno prodotto il concorrente risultato di compromettere decisamente la posizione patrimoniale del Como avvantaggiando corrispondentemente quella del Genoa, attraverso, di volta in volta, la privazione – accertata anche in base alle accurate indagini tecnico-contabili espletate in sede penale – alla prima società di corrispettivi dovuti in ragione del valore del calciatore o, all'opposto, di attribuzione allo stesso Como di oneri indebitamente riversati a favore del Genoa. Ciascuna delle operazioni è stata posta in essere dal Preziosi nella piena consapevolezza dei suoi irreparabili effetti patrimoniali a danno del Como, come è dimostrato tanto attraverso le deposizioni di soggetti non portatori di interessi diretti

quanto dalle ammissioni del Dall'Oglio e, ciò che più conta, dello stesso Preziosi, il cui comportamento si è poi rivelato, come nel caso dei calciatori Piccolo e Pederzoli, addirittura contraddittorio rispetto ad una promessa formalmente assunta di difesa degli interessi del Como.

Ed infine, è stata raggiunta la prova piena ed incontrovertibile della attività di controllo ed amministrazione piena e contemporanea dal settembre 2003 al 22 dicembre 2004 da parte del Preziosi delle due società iscritte allo stesso Campionato professionistico: in proposito appaiono dirimenti le plurime e concordanti testimonianze da cui si trae l'immagine di un incolpato che non rifugge dal far pesare la propria posizione di *dominus*, arrivando allo scopo di assicurare i suoi calciatori, a escludere in modo certo il rischio del fallimento del Como, nonché a comunicare a terzi il proprio intendimento di concepire un gioco di sponda tra le due società ed a costituire un unico centro di scambi nelle cessioni dei calciatori, anche se sempre in forma unidirezionalmente diretta a privilegiare gli interessi del Genoa con pregiudizio di quelli del Como.

Il quadro che emerge dalle risultanze probatorie, in modo esauriente trasfusa dal ramo dell'indagine penale al versante sportivo, che ha comunque, consentito la piena esplicazione del diritto di difesa degli incolpati, descrive con nettezza di contorni reiterate violazioni del dovere di astensione dal compimento di operazioni contemporaneamente riconducibili alla sfera di interessi di due società militanti nel medesimo campionato e rientranti nella sfera di controllo ed amministrazione della stessa persona, che, ulteriormente violando i propri doveri funzionali, ha finito per privilegiare la posizione di uno dei due enti, aprendo le porte al rovinoso fallimento dell'altro.

La gravità, la reiterazione, l'assenza di ogni repisicenza nelle condotte dell'incolpato spiegano la sanzione applicata dai primi giudici che questa Corte reputa congrua alle circostanze del caso.

In definitiva, entrambi gli appelli vanno rigettati.

**P.Q.M.**

La C.G.F. Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio

-----

Pubblicato in Roma il 30 giugno 2008

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete